



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 6739/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1439 DEL 26/11/2020

Settore programmazione e gestione delle risorse
Servizio coordinamento del settore

**Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ORISTANO - MODIFICA
DEL CONTRATTO ART.106 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.**

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 14/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2019- 2021, con la quale si affidano, fra l'altro, al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse le dotazioni finanziaria, umane e strumentali necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 980 del 27.07.2017 avente ad oggetto "Procedura per l'affidamento del servizio postale per la corrispondenza del comune di Oristano mediante procedura negoziata tramite MePa-RDO. Aggiudicazione" con la quale:

- Si approvava il "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" relativo alla R.d.O. n.1239135, per l'affidamento del Servizio in oggetto;

Richiamata la propria determinazione n. 1495 del 18/12/2018 con la quale si è disposto il riaffidamento del servizio per ulteriori 17 mesi per il periodo dal 01/01/2019 al 31/05/2020 come previsto dall'art.2 del Capitolato Tecnico della procedura in oggetto, "Durata del servizio", dove il primo periodo recita..."L'appalto avrà la durata di mesi 17 decorrenti dalla data di consegna del servizio salvo la possibilità di riaffidamento per ulteriori 17 mesi con apposito atto dirigenziale";

Ritenuto, nel rispetto dell'art. 2, secondo periodo, del Capitolato Tecnico della procedura in oggetto, "Durata del servizio", disporre la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di mesi 6 con decorrenza dal 01.06.2020 al 30.11.2020;

Premesso che:



COMUNE DI ORISTANO

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale"; successivamente, il 13 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";
- il Governo della Repubblica il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi;
- ad oggi, l'intera nazione è ancora in "stato di emergenza", perlomeno, fino al termine del mese di g e n n a i o 2 0 2 1 ;
- lo "stato di emergenza" è tale da giustificare l'uso di strumenti che posticipano la scadenza dei contratti d'appalto, almeno per due ordini di ragioni:
 - ✓ gli Enti hanno dovuto assumere provvedimenti di riorganizzazione della gestione del proprio personale e dei flussi di lavoro attivando modelli di "lavoro agile" per imposizione dell'art. 87 del decreto legge 18/2020; tale decreto ha stabilito che, dal 17 marzo scorso, il "lavoro agile" sia la "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni"; inoltre, sempre, l'art. 87 del DL 18/2020, ha prescritto di "limitare la presenza del personale negli uffici"; conseguentemente, la produttività dell'amministrazione, che nel giro di poche ore è stata costretta a rimodulare i propri processi produttivi, inevitabilmente ha subito un forte cambiamento che perdurerà sino a quando il nuovo modello organizzativo non sarà perfettamente a regime;
 - ✓ le imprese non stanno certamente operando a pieno ritmo, sia per le restrizioni imposte dal Governo (cfr. DPCM 22/3/2020, art. 1 lett. a), sia per la necessità di limitare il contagio tra i lavoratori; pertanto, non è infondato ritenere che l'attuale stato di emergenza sia tale da incidere sulla effettiva capacità delle imprese di partecipare alle gare d'appalto; che una condotta prudente e consapevole consenta di posticipare la scadenza dei contratti in essere, in particolare, per l'erogazione dei servizi ritenuti essenziali;
- tali considerazioni, sono rafforzate per quei servizi ritenuti irrinunciabili, in quanto "essenziali" e di "pubblica utilità";
- tali servizi sono elencati dalla legge 146/1990; per gli enti locali, inoltre, vige l'Accordo collettivo nazionale dell'allora Comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto il 19/9/2002;
- infine, l'Ordinanza prevedrebbe "eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni";

VISTO l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «*Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento*».



CONSIDERATO CHE:

- con la Delibera del 09/04/2020, n. 312, l'ANAC elenca una serie di comportamenti che le Stazioni appaltanti possono adottare in vigenza della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 con particolare riferimento alle varie fasi della procedura di gara.
- Tali indicazioni dell'ANAC completano quanto previsto dalla Comunicazione UE del 01/04/2020 (Appalti pubblici d'urgenza: orientamenti della Commissione UE) che individua le opzioni e i margini di manovra possibili nell'ambito della normativa europea per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi ;
 - le stesse sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale per il contenimento e la gestione dell'epidemia.
- la Delibera n.312 del 09.04.202 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dove la parte I, punto 1 recita: "Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti" .

VISTE le ordinanze emanate dai Presidenti delle Regioni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»;

VISTE le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione dell'epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTO l'obbligo, posto a carico delle attività produttive e professionali di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

CONSIDERATA l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;



COMUNE DI ORISTANO

CONSIDERATA la necessità, per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, ritenuti essenziali;

CONSIDERATA l'incidenza delle misure introdotte con i provvedimenti succitati sullo svolgimento delle suddette procedure, nonché sull'esecuzione delle relative prestazioni;

VALUTATA la necessità di differire l'avvio della procedura di gara già programmata tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza come dalle indicazioni dell'ANAC

CONSIDERATO che è prioritario per l'Amministrazione, adottare tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti

Dato atto che l'emergenza da Covid-19 ha inciso profondamente sul territorio di questo Ente e sui territori limitrofi e ad oggi il numero delle persone contagiate è in aumento e pertanto lo stato d'emergenza, in scadenza il 31.01.2021, comporta strumenti di azione non ordinari che [abbrevino procedure](#) di spesa e tempi;

Premesso che:

- Con propria precedente Determinazione n.541 del 25.05.2020 si è disposta la proroga tecnica ai sensi dell'art.2 del Capitolato Tecnico, e sino al 30.11.2020;
- il suddetto contratto giungerà a scadenza a breve e, per l'esattezza, il prossimo 30.11.2020;
- l'appalto è necessario per assicurare il servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza del comune di Oristano;
- l'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici consente di modificare i contratti d'appalto ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- la modifica, nel caso di contratti a prestazioni ripetitive, può riguardare la durata;
- al solo scopo di superare lo stato di emergenza da Covid-19 assicurando continuità nell'erogazione di servizi essenziali, si intende incrementare la durata del contratto nel limite del 50% del valore del contratto iniziale, come previsto dal comma 7 art.106 Codice dei contratti;
- il valore complessivo della modifica ammonta ad euro 13.267,00 dell'importo contrattuale;



COMUNE DI ORISTANO

Dato atto che conseguentemente, la scadenza è fissata per il giorno 30.11.2021;

Dato atto che la Responsabile dell'Ufficio Protocollo ha dichiarato l'inesistenza di motivi ostativi o disservizi che impediscano la prosecuzione del servizio;

Considerato che in data 06/11/2020 la Ditta affidataria del Servizio postale del Comune di Oristano, nel prendere atto dell'intendimento dell'Amministrazione, ha manifestato il nulla osta alla prosecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per ulteriori 12 mesi, e con decorrenza dal 01 dicembre 2020 al 30 novembre 2021;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.
- Il D.Lgs 50/2016 e ss.ii.mm.

Visti Il Dup triennio 2020/2022 e il Bilancio di previsione pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020,

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico."

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020.



COMUNE DI ORISTANO

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza al fine di assicurare il servizio di postalizzazione;

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

Tutto quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

a) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

b) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la modifica del contratto del SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ORISTANO alle condizioni compiutamente riportate in narrativa e nello specifico della durata del contratto, posticipando la scadenza al 30.11.2021 a favore della Ditta C&C di Cabiddu Teena affiliato La Nuova Posta con sede legale nel comune di Oristano, Via Vittorio Veneto n. 20 P.IVA 01183270956;

c) di dare atto che per l'anno 2020 la spesa trova copertura con impegno già assunto con propria Determinazione 541 del 25.05.2020 n.impegno 1113 sul Cap.2058

d) di assumere l'impegno di spesa per l'importo corrispondente al valore contrattuale del periodo di modifica nell'esercizio 2021, di € 12.161,42 Cap.2058 del bilancio 2021.

- di dare atto che la spesa è imputata come segue :

Miss	Prog	Tit.	Macroag	Esercizi	cap/art	Importo	codice piano conti
------	------	------	---------	----------	---------	---------	--------------------



COMUNE DI ORISTANO

			g.	o			finanziario	
							IV° liv.	V° liv
1	03	01	0103	2021	2058	12.161,4 2	1.03.02.016	002

- di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2021	€ 12.161,42	2021	€ 12.161,42

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

- Di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura di affidamento è Z722F6A0A4
- di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;
- di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

Di dare atto che :

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del



COMUNE DI ORISTANO

D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

L'istruttore

MADEDDU ANGELA MARIA

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	1	11	051
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			



COMUNE DI ORISTANO
